



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 12 del 29/03/2017

Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO STATUTO DELLA SOCIETA' UNIACQUE S.P.A..

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventinove** del mese di **marzo** con inizio alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

DONISI MAURIZIO	Presente
MONTILLO GIUSEPPE	Presente
CAPITANIO SILVIA	Presente
CONTEDEUCA ROSA ANGELA	Presente
VANONCINI CLAUDIA	Presente
GHILARDI MARCO	Presente
BRIVIO PATRIZIA	Presente
ARRIGONI GIOVANNI	Presente
ZANGA GIANMARIO	Presente
MERELLI PAOLA NICOLETTA	Presente
GUARENA LOREDANA	Presente

PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 0

Il Segretario Generale OCCORSIO MARIA GRAZIA, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. **11** Consiglieri.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DONISI MAURIZIO, nella sua qualità di Sindaco, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al punto n. **7** all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO STATUTO DELLA SOCIETA' UNIACQUE S.P.A.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune è Socio della Società Uniacque SpA, che costituisce il gestore unico del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo, giusta deliberazione della Conferenza d'Ambito n. 4 del 20 marzo 2006;
- lo statuto sociale attualmente in vigore è stato adottato in data 11 gennaio 2010;

Considerato che:

- sussiste la necessità di adeguare lo statuto sociale alle normative più recenti, con particolare riferimento al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) che ha prescritto l'inserimento di alcune previsioni negli statuti delle società a partecipazione pubblica;
- in particolare, il predetto Testo unico ha introdotto, tra le altre, le seguenti novità: a) ha definito le attività che possono essere legittimamente svolte dalle società a partecipazione pubblica; b) ha formalizzato la necessità, ai fini della legittimità degli affidamenti diretti, che lo statuto preveda che oltre l'ottanta per cento del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società; c) ha disposto che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico sia costituito, di norma, dall'amministratore unico, salve le deroghe previste; d) ha posto il divieto di individuare la figura del vice-presidente, eccetto il caso in cui sia considerato come sostituto del presidente; e) ha previsto il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultati deliberati dopo lo svolgimento dell'attività; f) ha previsto la possibilità di attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore;

Esaminata la bozza di statuto proposta dalla Società e ritenuta la stessa coerente con le previsioni normative cui adeguarsi,

Visti:

- il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);
- l'art. 42 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.,

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili del servizio interessato;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali riportati nella registrazione in calce;

Esperita la seguente votazione palese per alzata di mano, il cui esito viene accertato dal Presidente:

Presenti	n.	11
Astenuti	n.	=
Votanti	n.	11
Voti favorevoli	n.	11
Voti contrari	n.	=

DELIBERA

- di approvare il nuovo statuto di Uniacque SpA secondo il testo allegato alla presente delibera, a farne parte integrante;
- di autorizzare in Sindaco ad esprimere il conseguente voto nei competenti organi della Società;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

esperita l'ulteriore votazione palese per alzata di mano il cui esito viene proclamato dal Presidente :

Presenti	n.	11
Astenuti	n.	=
Votanti	n.	11
Voti favorevoli	n.	11
Voti contrari	n.	=

DELIBERA

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

INTERVENTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

PUNTO 7

“ Approvazione nuovo Statuto della Società Uniacque S.p.a.”

GHILARDI

Di fatto, siccome c'è stata una modifica alla normativa nazionale con il Decreto Legislativo 175/2016, anche tutte le aziende pubbliche hanno dovuto adeguare i loro Statuti per uniformarli, quindi renderli conformi alla normativa. Di fatto, le differenze le vediamo qui esposte nella slide, quindi c'è una definizione delle attività che possono essere legittimamente svolte dalla società a partecipazione pubblica. L'80% del fatturato deve essere riferito allo svolgimento dei compiti affidati agli enti pubblici soci, l'organo amministrativo delle società è costituito da un amministratore unico, prima c'erano anche amministrazioni collegiali, il divieto di individuare la figura del vicepresidente, e il divieto di corrispondere ai componenti, gettoni di presenza, oppure premi di risultato, deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché i trattamenti di fine mandato. Di fatto è una presa d'atto dell'adeguamento dello Statuto.

SINDACO

Ricordo magari ai presenti che il comune di Albano, come tanti altri comuni, quasi la totalità, sono soci di determinate aziende, ecco perché naturalmente andiamo a modificare lo Statuto, come siamo soci di Zerra e di Aqualis e di Servizi Comunali. Che poi tra l'altro anche qui le società stanno poi per essere integrate Aqualis e Zerra, da Uniacque. Pongo ai voti, chi è favorevole? Unanimità. Diamo anche qui l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Come sopra.



**COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)**

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
DONISI MAURIZIO

IL Segretario Generale
OCCORSIO MARIA GRAZIA

Allegato " " al n. rep.

STATUTO

Art. 1 – Costituzione, denominazione e azionisti

1.1 è costituita una società per azioni a totale capitale pubblico, denominata

"UNIACQUE s.p.a."

1.2. Vista la particolarità dell'attività propria della Società e le specificità del modello organizzativo-gestionale riferibile alla normativa speciale, azionisti della stessa potranno essere solo soggetti pubblici, anche tra loro associati e/o costituiti nelle forme previste dalla legge, ed in particolare enti pubblici territoriali facenti parte dell'ambito territoriale ottimale della provincia di Bergamo ("Ambito Territoriale Ottimale"), Ne consegue che della Società non possono, in nessun modo, diventare azionisti soggetti privati o comunque soggetti diversi da quelli suddescritti e ciò nemmeno a seguito di operazioni straordinarie quali fusione, scissione, trasformazione eterogenea e non.

Art. 2 – Sede

2.1 La Società ha sede legale in Bergamo.

2.2 L'assemblea, nei modi di legge e in conformità al presente statuto, può modificare la sede legale e, in rapporto alle esigenze territoriali, potrà istituire sedi secondarie, nonché uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze, nei limiti di territorialità di cui al comma precedente e della diretta strumentalità delle stesse alla migliore erogazione dei servizi pubblici gestiti, in autoproduzione, per l'ente o per gli enti soci.

Art. 3 – Durata

3.1 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

3.2 La Società potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'assemblea straordinaria al verificarsi delle cause previste dall'art. 2484 c.c., nonché in caso di cessazione degli effetti, a qualsiasi titolo, del contratto di servizio di gestione del Servizio Idrico Integrato tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) e

Uniacque S.p.A., anche su proposta del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo (di seguito: "Comitato") di cui al successivo art.10.

Art. 4 – Oggetto

4.1 La Società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato, formato dall'insieme delle attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue (il "Servizio Idrico").

4.2 La Società può, inoltre, eseguire ogni altra attività e servizio attinente o connessa con la gestione del Servizio Idrico integrato, tra cui l'attività, in conto proprio e/o in conto terzi, di laboratorio per l'analisi della qualità delle acque e, comunque, ambientali, nonché promuovere ed intraprendere tutti quegli studi, iniziative, incontri, ricerche ed attività intese a contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati nello Statuto e negli atti di indirizzo vincolanti degli organi sociali e del Comitato.

4.3 La Società realizza e gestisce esclusivamente, nell'Ambito Territoriale Ottimale di competenza, i servizi e le attività di cui ai precedenti commi prevalentemente per conto degli azionisti diversi dalla Provincia di Bergamo e nell'interesse degli stessi di modo che la gestione del Servizio Idrico sia attuata come se l'azionista esercitasse un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La Società dovrà svolgere le suddette attività nei limiti e nel rispetto delle norme *pro tempore* vigenti che ne disciplinano l'esercizio, con particolare riferimento al rispetto dei fini istituzionali e di criteri di efficacia ed efficienza nella gestione di servizi pubblici. Nei limiti di legge e di Statuto, potrà svolgere attività e servizi per conto di persone fisiche, enti pubblici o privati, anche mediante la costituzione di società di capitali controllate o collegate e la partecipazione a tali società o mediante la partecipazione anche di minoranza a società di capitali aventi oggetto analogo, affine o strumentale al proprio, purché l'attività svolta a favore di soggetti privati, complessivamente considerata, sia residuale e comunque non sia prevalente rispetto a

quella realizzata nei confronti degli enti soci. In ogni caso, oltre l'ottanta per cento del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla società dagli enti soci;

4.4 La Società può, altresì, coordinarsi e associarsi con altre aziende e/o società per lo svolgimento di singole attività e, in genere, per il perseguimento dell'oggetto sociale. A tal fine possono essere sottoscritti contratti con soggetti terzi, anche a carattere temporaneo, e comunque nelle more del processo di aggregazione, per la gestione di specifiche attività nell'ambito del servizio idrico integrato, fermo restando il rispetto del divieto di sub-concessione delle attività.

4.5 Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute utili e necessarie, nel rispetto di quanto previsto all'art. 4.3 ultimo capoverso del presente statuto e purchè le predette operazioni non distolgano le risorse necessarie all'espletamento dei servizi pubblici affidati direttamente alla Società.

4.6 La Società assicura agli utenti, ai cittadini ed alle Amministrazioni locali interessate le informazioni inerenti ai servizi gestiti.

Art. 5 – Capitale sociale

5.1 Il capitale sociale è di Euro 36.000.000,00 ed è diviso in numero 36.000.000,00 azioni ordinarie del valore nominale di 1 Euro cadauna.

5.2. Alla Provincia di Bergamo è riservata una quota pari al 5% del capitale sociale, mentre gli Enti pubblici locali partecipano proporzionalmente alla popolazione residente come risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione e delle abitazioni elaborato dall'Istituto nazionale di Statistica così come accertato con periodicità triennale alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio del terzo esercizio. In caso di aumento della popolazione del 10% rispetto alla popolazione registrata il terzo anno precedente, la società delibererà un aumento di capitale a pagamento riservato all'azionista che avrà registrato tale variazione di popolazione a norma dell'art. 2441, co. VI c.c..

5.3 I soci possono effettuare finanziamenti alla Società, fruttiferi o

infruttiferi, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 6 – Azioni e obbligazioni

6.1 Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti in conformità a quanto previsto dallo Statuto.

6.2 Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto in assemblea. La Società non ha obbligo di emettere titoli azionari. Essa può emettere certificati provvisori sottoscritti dal Presidente.

6.3 In sede di aumento di capitale sociale, nel rispetto di quanto previsto all'art. 5.2 del presente statuto, i soci hanno diritto di opzione nella sottoscrizione di azioni di nuova emissione, in proporzione al numero complessivo delle azioni.

6.4 Possono essere emesse anche differenti categorie di azioni con particolari diritti patrimoniali e con diritto di voto limitato o escluso.

6.5 La Società, previa deliberazione assembleare, può provvedere all'acquisto di azioni proprie in conformità alle norme vigenti.

6.6 La Società può emettere obbligazioni convertibili e non convertibili a norma di legge.

Art. 7 – Circolazione delle azioni

7.1 Le azioni sono trasferibili solo agli azionisti o ad altri Enti locali purché facciano parte del medesimo Ambito Territoriale Ottimale e sempreché la Conferenza dell'A.T.O. abbia deliberato l'affidamento alla Società dei relativi Servizi Idrici ovvero adottati tali deliberazioni entro 60 giorni dalla data di trasferimento delle azioni la cui efficacia in questo caso dovrà essere necessariamente subordinata a tale provvedimento.

7.2. Le azioni sono inalienabili per un periodo di 5 anni dalla data della assemblea straordinaria di modifica dello statuto che ha introdotto la presente clausola a norma dell'art. 2355 bis c.c. Decorso tale termine le azioni potranno essere trasferite in conformità a quanto previsto dal presente statuto.

7.3 Il trasferimento delle azioni sarà oggetto di prelazione da esercitarsi nel modo seguente:

a) l'azionista che intenda trasferire, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo,

le proprie azioni o i diritti di opzione ad esso spettante, dovrà darne previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o all'amministratore unico, con raccomandata A/R specificando il numero delle stesse che intende trasferire, l'Ente o gli Enti locali disposti all'acquisto, il prezzo e le altre condizioni di trasferimento;

b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o l'amministratore unico, provvederà, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, a darne comunicazione agli azionisti offrendo loro in prelazione le suddette azioni;

c) gli azionisti che intendano esercitare il diritto di prelazione, entro 40 (quaranta) giorni dal ricevimento della comunicazione, debbono manifestare, con raccomandata A/R la propria incondizionata volontà di acquistare tutte le azioni offerte in vendita;

d) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o l'amministratore unico, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento provvederà ad inviare comunicazione all'offerente, al Comitato e a tutti gli azionisti, delle proposte di acquisto pervenute o del mancato esercizio della prelazione;

e) nel caso di esercizio della prelazione da parte di più azionisti, le azioni saranno attribuite agli stessi in proporzione alle rispettive azioni;

f) qualora nessun azionista eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti punti il diritto di prelazione, per tutte le azioni offerte in vendita, le azioni saranno trasferibili ad altri enti locali che facciano parte del medesimo Ambito territoriale, purché alle stesse condizioni di quelle indicate nell'offerta, previa procedura di cui al successivo comma 7.4, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 7.5.

7.4. Sulla quota azionaria di proprietà della Provincia eccedente il 5%, non si esercitano le prescrizioni stabilite all'art. 7.3. del presente statuto.

7.5 Il trasferimento delle azioni è subordinato al gradimento del Comitato in funzione dei requisiti di seguito indicati, per i quali dovrà essere verificata la sussistenza in capo all'aspirante acquirente:

a) l'acquirente deve essere un Ente Locale appartenente al medesimo Ambito territoriale;

b) l'Ente Locale acquirente deve usufruire del servizio idrico affidato direttamente alla Società dall'A.t.o..

7.6 Il Presidente del Comitato dovrà comunicare all'azionista offerente, entro 20 (venti) giorni dalla ricezione della richiesta, il mancato gradimento motivato per il difetto dei requisiti suddetti in capo all'acquirente.

7.7 Qualsiasi trasferimento di azioni che non sia effettuato in conformità alle disposizioni che precedono è inefficace nei confronti della Società e degli azionisti e non può essere annotato nel libro dei soci.

7.8 Quando l'interesse della Società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione, potrà essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento di capitale sociale approvata con la maggioranza di cui all'articolo 2441 c.c..

ART. 8 – Organi della società

8.1 Sono organi della Società:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico;

c) il collegio sindacale.

8.2 Ai soli fini della disciplina inerente il controllo analogo e congiunto di cui al successivo art.9, è prevista la costituzione di un Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo, fermi restando i principi inderogabili della disciplina delle società per azioni.

8.3. E' fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato.

Art. 9 – Diritti dei soci e controllo analogo e congiunto

9.1 L'affidamento diretto di servizi pubblici locali relativi alle attività previste nell'oggetto sociale comporta l'applicazione di meccanismi di controllo analogo e congiunto ai sensi della vigente normativa.

9.2 La Società gestisce i servizi pubblici locali relativi al servizio idrico

integrato in via esclusiva a favore degli azionisti ed in ogni caso nell'ambito dei territori di competenza degli azionisti.

9.3 Gli azionisti esercitano congiuntamente, poteri di direzione, coordinamento e supervisione sulla gestione del servizio idrico integrato, anche per il tramite dell'attività del Comitato istituito ai sensi dell'art. 10 del presente statuto.

9.4 I soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale possono chiedere che sia convocata l'assemblea della Società in conformità a quanto previsto dalla legge e, in ogni caso, fatta eccezione per le materie di competenza del Comitato di cui all'art. 10.1 del presente statuto.

ART. 10 – Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo

10.1. Il Comitato è composto da 11 rappresentanti degli azionisti nominati dall'assemblea in conformità alle disposizioni di cui al successivo art. 11 tra il Presidente della Provincia, i Sindaci in carica degli Enti locali soci, o loro delegati.

10.2 Il Comitato, fermi restando i principi generali che governano il funzionamento delle società per azioni in materia di amministrazione e controllo, senza che ciò determini esclusione dei diritti e degli obblighi di diritto societario, esercita funzioni di indirizzo strategico e di controllo nei confronti degli organi societari ai fini dell'esercizio del controllo analogo e congiunto sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto da parte degli Enti Locali soci, in conformità a quanto previsto dall'oggetto sociale della Società e, in particolare, è titolare delle seguenti funzioni:

- definisce, in maniera vincolante per gli organi societari, le linee guida degli indirizzi, obiettivi, priorità, piani della società con emanazione di direttive generali ai fini della successiva attività dell'organo di amministrazione;
- controlla e sovrintende, ai fini del controllo congiunto e analogo, l'attuazione da parte dell'organo di amministrazione, degli indirizzi, obiettivi, priorità, piani della società e delle relative direttive generali;
- prescrive all'organo di amministrazione le misure atte a garantirne

l'attuazione;

- valuta e/o formula, in modo vincolante: (i) decisioni relative a modifiche nello svolgimento del servizio idrico integrato oggetto di affidamento diretto nonché l'assunzione di nuove attività o di nuovi servizi; (ii) proposte sulle tariffe e sui prezzi dei servizi erogati non soggetti a vincoli di legge o di competenza di altri organi o autorità (iii) proposte di modifica del capitale sociale di Uniacque; (iv) proposte di costituzione di società di capitali aventi scopi strumentali o complementari a quello della società nonché di acquisizioni e dismissioni di immobili, di impianti, di rami di azienda e di partecipazioni;
- esprime una lista di nove nomi nell'ambito della quale l'assemblea è tenuta a procedere alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione, compreso il Presidente, o dell'amministratore unico;
- esprime il proprio parere vincolante sul piano degli investimenti annuale o pluriennale;
- esprime il proprio parere vincolante sugli investimenti che comportano un indebitamento superiore a dieci volte il capitale sociale;
- esprime il proprio parere vincolante sul progetto di bilancio predisposto dall'organo di amministrazione;
- propone la convocazione dell'assemblea nelle materie di sua competenza.

10.3. Il Comitato verifica l'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale e riferisce per iscritto all'Assemblea, almeno due volte all'anno, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrino nella sfera delle proprie competenze in particolare, con riferimento all'esercizio del controllo analogo e congiunto.

10.4. Il Comitato può, altresì, formulare richieste di informazioni

all'organo di amministrazione in ordine a specifiche questioni inerenti la programmazione e lo svolgimento del servizio idrico integrato oggetto di affidamento diretto.

10.5. Il Comitato informa costantemente gli azionisti, in qualità di Enti locali affidanti, in relazione alle attività svolte anche mediante riunioni periodiche.

10.6. Il Comitato è presieduto da persona indicata dall'assemblea e, in caso di sua assenza o impedimento, da un componente eletto dal comitato stesso a maggioranza. Di ogni seduta del Comitato è redatto un verbale, che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

10.7. Il Comitato è convocato in via ordinaria almeno tre volte l'anno da chi ne ha la presidenza, quando questi lo ritenga opportuno ovvero quando il presidente del consiglio di amministrazione o l'amministratore unico rimetta al Comitato la valutazione delle materie di competenza del Comitato e, in via straordinaria, su richiesta:

- a) di ogni membro;
- b) del legale rappresentante della società.

10.8. Le specifiche competenze e le regole di funzionamento saranno definite con apposito regolamento, predisposto e approvato dal Comitato stesso, ferma restando la regola secondo cui il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, i quali detengono uguale diritto di voto, indipendentemente dal capitale rappresentato

ART. 11 – Elezione dei membri del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo

11.1 Gli 11 membri del Comitato di cui al precedente art. 10.1 sono eletti nella prima assemblea utile degli azionisti in modo da garantire un'adequata rappresentatività territoriale

11.2 L'Assemblea, con deliberazione assunta a maggioranza semplice, nomina i membri del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo.

11.3. I membri del Comitato durano in carica fino ad un massimo di 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I membri del Comitato sono rieleggibili e decadono nel momento in cui cessano di rivestire la carica di sindaco di un comune Socio. Allo stesso modo decade il delegato del sindaco cessato dalla carica. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri, la prima assemblea utile degli azionisti, provvede alla loro sostituzione con deliberazione assunta a maggioranza semplice su proposta dei Soci presenti.

11.4. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti da norme generali in tema di società o da quelli necessari ai fini dell'esercizio del controllo "analogo".

11.5. Possono essere costituiti comitati con funzioni consultive e di proposta solo nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 12 – Assemblea dei soci

12.1 Le Assemblee sono convocate presso la sede sociale o in altra località designata nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della Provincia di Bergamo, osservate le disposizioni di legge.

12.2 Fatte salve le disposizioni di legge, i legali rappresentanti degli azionisti partecipano alla discussione ed alla votazione, senza ulteriore e specifico mandato e/o autorizzazione, su tutte le competenze dell'Assemblea ordinaria e straordinaria.

12.3 Ogni azionista che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega secondo le disposizioni di legge e fermo restando che, in deroga a quanto previsto dall'art. 2372 c.c., la delega potrà essere conferita per singole assemblee, fatto salvo quanto diversamente previsto dallo Statuto.

12.4 L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

12.5 Le deliberazioni sono prese validamente per alzata di mano, o con altra modalità, comunque palese, anche elettronica eventualmente proposta dal Presidente, salvo diversa inderogabile

disposizione di legge.

12.6 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità di legge e del presente Statuto, sono obbligatorie per tutti gli azionisti, ancorchè dissenzienti, astenuti o assenti.

Art. 13 – Convocazione dell'assemblea

13.1. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore unico.

13.2. La riunione è convocata nella sede sociale o nel diverso luogo indicato dall'avviso di convocazione, purchè nel territorio della Provincia di Bergamo, osservate le disposizioni dell'art. 2366 c.c.

13.3 L'Assemblea è convocata mediante avviso comunicato ai Soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'Assemblea. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda. La seconda convocazione dell'Assemblea non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima.

13.4 In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

13.5 L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati

nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario.

Art. 14 – Assemblea ordinaria

14.1. L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina e revoca il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico, nomina e revoca il Comitato di Indirizzo strategico e di controllo, nomina e revoca i Sindaci e il presidente del collegio sindacale e il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, nei limiti stabiliti dalla legge;
- d) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla competenza dell'assemblea.

14.2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, nei casi previsti dalla legge, entro centoottanta giorni. E' inoltre convocata ogni volta che l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad essa riservati.

14.3. L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, ed in seconda convocazione, qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 15 – Assemblea Straordinaria

15.1. L'assemblea è convocata in via straordinaria per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo, sulle modifiche dello statuto fatta eccezione per gli adeguamenti a disposizioni normative, sullo scioglimento della società, sulla nomina ed i poteri dei liquidatori e su quant'altro previsto dalla legge.

15.2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dagli artt.2368 e 2369 Cod.Civ.

Art. 16 – Funzionamento dell'assemblea

16.1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico, in caso di assenza o impedimento del Presidente, dal vice presidente ed, in mancanza di quest'ultimo, da persona designata dall'assemblea stessa tra i suoi componenti.

16.2. L'assemblea nomina un segretario anche non Socio, salvo che tale ufficio sia assunto da un notaio ai sensi di legge.

16.3. Spetta al presidente constatare la validità dell'assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'assemblea, indicare le modalità di votazione, regolare l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali dell'assemblea.

16.4. L'assemblea adotta un regolamento per disciplinare, fermo restando quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto, il suo funzionamento.

Art. 17 – Annullabilità delle delibere

17.1. Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori e dal collegio sindacale.

17.2. L'impugnazione può essere proposta dai soci quando possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, il 5% del capitale sociale.

Art. 18 – Diritto di recesso

18.1. Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della Società;

- c) la revoca dello stato di liquidazione;
- d) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- e) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- f) la proroga del termine della società;
- g) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari;
- h) l'introduzione di vincoli che impediscono o limitano l'esercizio, da parte degli enti soci, del controllo analogo e congiunto ovvero che, in qualsiasi forma, ostacolano il regolare funzionamento del Comitato di cui all'art. 10 del presente statuto.

18.2. Si applicano le disposizioni di legge relative ai termini e alle modalità di esercizio, ai criteri di determinazione del valore delle azioni e al procedimento di liquidazione.

Art. 19 – Organo amministrativo.

19.1. La società è amministrata, in conformità alle previsioni di legge sulle società pubbliche, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto fino a un massimo di 5 componenti, nominati dall'assemblea anche tra non soci

19.2. La determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nei limiti stabiliti dalla legge, è effettuata dall'Assemblea, prima di procedere all'elezione degli amministratori.

19.3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vice Presidente con funzioni vicarie, che agisce esclusivamente in caso di assenza o impedimento del Presidente. La carica di Vice Presidente non dà titolo ad alcun onere aggiuntivo per la società.

19.4. Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla vigente normativa e non incorrere in cause di incompatibilità e/o inconferibilità previste dalla legge. Essi durano in carica fino ad un massimo di 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. Gli amministratori sono rieleggibili. Se

nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal collegio sindacale.

19.5. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato dei sostituiti. Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende scaduto l'intero consiglio e deve tempestivamente convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori. In tal caso gli amministratori restano in carica per la convocazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori.

19.6. Nella scelta degli amministratori deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, secondo la normativa vigente.

Art. 20 – Funzionamento del consiglio di amministrazione

20.1. Il Consiglio di Amministrazione, se costituito a norma di legge, è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente o di chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.

20.2. Il Consiglio si riunisce nella sede della società (ovvero nella diversa sede indicata nella comunicazione di convocazione):

- a) ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario;
- b) oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

20.3. La convocazione è fatta almeno tre giorni prima della riunione con lettera raccomandata o mediante fax, o telegramma o posta elettronica, che ne attesti la ricezione, a ciascun amministratore e sindaco effettivo. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, che ne attesti la ricezione, con preavviso di almeno un giorno.

20.4 Le riunioni del consiglio di amministrazione, qualora il presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in

videoconferenza o in audioconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al presidente identificare i partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, ove richiesto.

20.5. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

20.6. Il verbale delle riunioni del Consiglio deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato di volta in volta o permanentemente dal consiglio stesso.

Art. 21 – Poteri dell'organo amministrativo

21.1 L'organo amministrativo gestisce la società e compie gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale in conformità alle prescrizioni impartite dal Comitato di cui all'art. 10 del presente statuto.

21.2. I Consiglieri di amministrazione o l'amministratore unico accettando la carica in sede di nomina accettano altresì di attenersi alle disposizioni dello statuto relative alle prerogative del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo.

Art. 22 – Responsabilità per le sanzioni

22.1. Nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge, la Società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.

22.2. L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo o colpa grave.

22.3. L'azione è dolosa in particolare, quando la violazione è attuata con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile o dell'imposta ovvero è diretta ad ostacolare l'attività amministrativa di accertamento. La colpa è grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari. Non si considera determinato da colpa grave l'inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo.

22.4. La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in tal senso o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

Art. 23 – Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci

23.1. L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata anche da soci che rappresentino un terzo del capitale sociale.

Art. 24 – Rappresentanza legale della società.

24.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o l'amministratore unico, detiene la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.

24.2. In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal vice Presidente.

Art. 25 Amministratore delegato, direttori e procuratori

25.1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, o parte di esse, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ad un solo Amministratore Delegato, determinandone i poteri, la relativa remunerazione, nei limiti previsti dalla legge, gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.

25.2. Il Consiglio di Amministrazione, o l'amministratore unico, può nominare, e revocare un direttore generale, direttori, procuratori speciali e mandatarî in genere per specifici atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti, previo parere vincolante del Comitato di indirizzo strategico e di controllo.

25.3. La conferma, o revoca, del direttore generale deve avvenire decorsi sei mesi dalla seduta di insediamento del consiglio di amministrazione, o dell'amministratore unico. La nomina non può essere effettuata nel corso degli ultimi sei mesi del mandato dell'organo nominante. Nell'atto di nomina devono essere indicati i poteri e le attribuzioni, nonché le modalità per il loro esercizio, la durata dell'incarico, per un massimo di tre anni, il compenso, gli obiettivi da conseguire.

25.4 In ogni caso, il direttore generale svolge le funzioni di:

a) datore di lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 s.m.i., delegate dall'organo di amministrazione, svolgendo tutte le attività necessarie a dare attuazione agli obblighi in tema di sicurezza e salute dei lavoratori;

b) responsabile:

- della informativa al personale in sede di assunzione ai sensi D.Lgs. 152/1997 s.m.i.;

- del trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 s.m.i.

- della sicurezza impianti e dei relativi piani per la sicurezza;

- dell'osservanza della normativa in materia ambientale e dell'attività di prevenzione dei reati di tale natura. A tale scopo, nell'atto di nomina gli vengono attribuiti dall'organo di amministrazione idonei e specifici poteri di vigilanza e controllo, nonché gli viene riconosciuta autonomia gestionale e di spesa.

c) tutti gli altri compiti e attribuzioni operative che gli saranno conferiti dall'organo di amministrazione.

25.4. All'amministratore delegato, al direttore generale, ai direttori e ai procuratori speciali spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita.

Art. 26 – Collegio sindacale

26.1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente e due supplenti, tutti eletti, salvo i primi, dall'assemblea dei soci, nominati e funzionanti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

26.2. I sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e sono rieleggibili.

26.3. Nella scelta dei sindaci deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, secondo la normativa vigente.

Art. 27 – Controllo contabile

27.1. Il controllo contabile sulla Società è esercitato da una società di revisione o da revisore contabile unico.

Art. 28 – Bilanci ed utili

28.1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; l'organo di Amministrazione provvede, entro i termini ed osservando le disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale.

28.2. Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

28.3. L'assemblea può, prioritariamente, destinare, in tutto o in parte, gli utili distribuibili a nuovi investimenti e al miglioramento dei servizi affidati alla società e all'ulteriore sviluppo dell'attività sociale secondo i programmi indicati dall'assemblea stessa in sede di approvazione del bilancio di esercizio.

28.4. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'organo amministrativo.

28.5. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili, sono prescritti a favore della Società.

Art. 29 – Scioglimento e liquidazione

29.1. Nel caso di scioglimento della Società, l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed eventualmente alla sostituzione di uno o più liquidatori, indicandone i poteri e i compensi.

Art. 30 – Disposizione generale

30.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Art. 31 – Adeguamento alla normativa sopravvenuta

31.1. La società adegua tempestivamente lo statuto e gli altri atti alla normativa sopravvenuta con particolare riferimento alla disciplina sull'affidamento diretto dei servizi pubblici locali.

31.2. In ogni caso le norme del presente statuto non possono essere interpretate ed applicate nel senso di ridurre le prerogative, facoltà e diritti degli azionisti e del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo relativamente all'esercizio del proprio stringente controllo in merito ai servizi pubblici locali oggetto di affidamento.

31.3. Qualora dalla applicazione di taluna delle disposizioni del presente atto e/o dovesse emergere, anche per fatti e normative sopravvenute, una riduzione o alterazione del corretto svolgimento del controllo analogo e congiunto sulla società da parte degli azionisti, il Comitato, o il Presidente del consiglio di amministrazione o l'amministratore unico propongono tempestivamente le modifiche ritenute più opportune al fine di adeguare gli atti interni alla normativa vigente.

31.4. La disposizione di cui al comma precedente può essere applicato nel caso in cui vengano adottati orientamenti giurisprudenziali sia nazionali che comunitari idonei a determinare i medesimi effetti.

31.5 Le comunicazioni per le quali, nel presente Statuto, è prevista la Raccomandata a/r possono essere svolte mediante p.e.c. ovvero con qualsiasi strumento atto a garantirne certezza del ricevimento.

31.6. Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni in materia di

società pubbliche, si applicano le norme del codice civile e le norme generali di diritto privato.

Fine



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

Proposta N. 2017 / 189
FINANZIARIO E TRIBUTARIO

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO STATUTO DELLA SOCIETA' UNIACQUE S.P.A.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Albano S.A., 22/03/2017

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
E TRIBUTARIO**

NEMBRINI TAMARA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

Proposta N. 2017 / 189
FINANZIARIO E TRIBUTARIO

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO STATUTO DELLA SOCIETA' UNIACQUE S.P.A.

PARERE TECNICO

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Albano S.A., 22/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NEMBRINI TAMARA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 12 del 29/03/2017

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO STATUTO DELLA SOCIETA' UNIACQUE S.P.A..

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Albano S.A., 24/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
OCCORSIO MARIA GRAZIA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 12 del 29/03/2017

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO STATUTO DELLA SOCIETA' UNIACQUE S.P.A..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 10/04/2017 per 16 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Albano S.A., 08/05/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
OCCORSIO MARIA GRAZIA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)